



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2013-000506/Uff.XII
All. 2 di cui 1 trasmesso in formato elettronico

Roma, 4 giugno 2013

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Ufficio Coordinamento Politiche UE - Segreteria CIAE
(rif. nota DPE n. 3315 P-4, 22.3 dell'8 maggio 2013)

R O M A

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione in materia di contrasto e che abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI del Consiglio **COM (2013) 173**

Di seguito alla pari numero e oggetto in data 31 maggio relativa all'oggetto, si ritrasmette, in sostituzione della precedente contenente alcuni refusi, la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla proposta di direttiva indicata in oggetto, presentata dalla Commissione europea il 27 marzo scorso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Bruno Frattasi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003952 A-4.22.1
del 04/06/2013



7938239



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE E LA FORMAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL) E ABROGA LE DECISIONI 2009/371/GAI DEL CONSIGLIO E 2005/681/GAI DEL CONSIGLIO. COM(2013) 173

L'Ufficio europeo di polizia, entrato in funzione il 1° luglio del 1999 a seguito della ratifica della convenzione Europol da parte di tutti gli Stati membri, è nato come un organismo intergovernativo. Il 1° gennaio del 2010 è diventato un'Agenzia dell'UE, con un nuovo quadro giuridico e un mandato rafforzato, a seguito dell'adozione della decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che ha sostituito la convenzione Europol.

Europol è l'agenzia di contrasto dell'Unione europea, preposta allo scambio e all'analisi di intelligence in ambito criminale. La sua missione è di migliorare l'efficienza delle autorità di pubblica sicurezza dell'Unione europea e di favorire la cooperazione reciproca per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità organizzata e di terrorismo.

Europol partecipa all'azione di contrasto promossa dagli Stati membri dell'UE nei seguenti settori:

1. traffico di stupefacenti,
2. terrorismo,
3. organizzazione clandestina di immigrazione, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale di minori,
4. contraffazione e pirateria di prodotti,
5. riciclaggio di denaro,
6. contraffazione di denaro e di altri mezzi di pagamento (Europol funge da ufficio centrale per la lotta alla contraffazione dell'euro).

Oltre a partecipare all'azione di contrasto condotta dagli Stati membri, Europol, attualmente, facilita lo scambio d'informazioni e di intelligence tra le autorità di contrasto, attraverso i propri sistemi di informazione e di analisi e mediante la rete protetta per lo scambio di informazioni (SIENA). Fornisce, inoltre, analisi operative a sostegno delle operazioni nazionali, predispone relazioni strategiche e analisi dei reati sulla base di informazioni e intelligence fornite dagli Stati membri e offre il proprio know-how e sostegno tecnico per le indagini e le operazioni svolte all'interno dell'Unione europea, sotto il controllo e la responsabilità giuridica degli Stati membri interessati.

La CEPOL, Accademia europea di polizia, è stata istituita come agenzia dell'Unione europea nel 2005, con la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005. Riunisce alti funzionari delle forze di polizia europee per incoraggiare la cooperazione transfrontaliera in



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Organizza seminari e conferenze che si svolgono presso le accademie nazionali di formazione delle forze di polizia degli Stati membri.

Ciò anche a fronte dei processi di globalizzazione in atto che hanno determinato un aumento e una diversificazione delle forme gravi di criminalità e della criminalità organizzata, che si presenta, infatti, come un fenomeno sempre più dinamico e complesso che continua a costituire una minaccia significativa per la sicurezza e la prosperità dell'Unione (*Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), 2013*).

Unificare le competenze di Europol e della CEPOL, rispettivamente in materia di cooperazione operativa di polizia e in materia di formazione e istruzione, permetterebbe, a parere della Commissione, di rafforzare i legami tra i due settori, generando proficue sinergie e un aumento dell'efficienza globale. Dai possibili risparmi derivanti dall'eliminazione della duplicazione delle attività di supporto nelle due agenzie la Commissione prevede, inoltre, di realizzare economie di gestione da investire nelle attività operative e di formazione.

La proposta di regolamento, pertanto, costituirebbe la base giuridica per un nuovo Ufficio Europol, che succederà e si sostituirà a quello istituito nel 2009 e all'Accademia CEPOL.

A - Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione**, in quanto l'articolo 88 TFUE (ex articolo 30 del TUE) espressamente dispone che :

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Inoltre ai sensi dello stesso articolo 87, paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono nell'ambito della cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, stabilire misure riguardanti un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico.

La proposta di regolamento **rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 T.U.E.** perché la disciplina di Europol appartiene alla competenza esclusiva dell'Unione.

La proposta di regolamento **rispetta il principio di proporzionalità.** Il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione e cioè il regolamento è lo strumento all'uopo previsto dal TFUE.

B - Valutazione del progetto

Preliminarmente si osserva che gli obiettivi che il progetto si propone sono:

- 1) **conformare** Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona, istituendo con regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. In tal modo saranno rafforzate la legittimità e la responsabilità democratica di Europol nei confronti dei cittadini europei;
- 2) **tener conto degli obiettivi del programma di Stoccolma**, facendo di Europol "il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri" e istituendo regimi di formazione europea e programmi di scambio destinati a tutti i professionisti preposti all'azione di contrasto a livello nazionale e dell'Unione.

In particolare, la proposta intende incrementare la tipologia di informazioni che gli Stati membri devono comunicare a Europol. A tal fine rafforza l'obbligo degli Stati membri di fornire a Europol dati pertinenti. Introduce inoltre un meccanismo di informazione sulla trasmissione dei dati forniti a Europol dagli Stati membri.

Particolare attenzione viene, pertanto, rivolta alla sicurezza delle banche dati, in applicazione dei principi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Il regolamento precisa le finalità delle attività di trattamento dei dati (controlli incrociati, analisi strategiche o generali, analisi operative in casi specifici), le fonti di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

informazione e chi può accedere ai dati. Elenca inoltre le categorie di dati personali e di persone i cui dati personali possono essere raccolti per ciascuna specifica attività di trattamento delle informazioni.

Europol potrà così adattare l'architettura informatica alle sfide future e alle esigenze delle autorità di contrasto dell'UE. Ciò consentirà all'agenzia di collegare i dati pertinenti e analizzarli, ridurre i ritardi nell'identificazione di tendenze e modelli e ridurre la conservazione degli stessi dati in più banche dati. Nel contempo saranno assicurate norme elevate di protezione dei dati, il cui rispetto sarà controllato dal Garante europeo della protezione dei dati.

In questo modo gli analisti di Europol potranno disporre di un quadro più completo della criminalità grave e del terrorismo nell'UE e saranno in grado di individuare rapidamente tendenze e modelli in tutti i settori criminali ed elaborare relazioni di intelligence più complete e pertinenti a beneficio delle autorità di contrasto degli Stati membri.;

- 3) **attribuire a Europol nuove responsabilità** affinché possa fornire un sostegno più completo alle autorità di contrasto degli Stati membri. Ciò comporterà, tra l'altro, l'**attribuzione a Europol degli attuali compiti esercitati da CEPOL**, nel settore della formazione dei funzionari delle autorità di contrasto dell'UE, e la previsione della possibilità che Europol possa sviluppare centri specializzati dell'UE - in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica - per il contrasto a quelle forme specifiche di criminalità ricomprese tra gli obiettivi di Europol;
- 4) **garantire un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol**, in particolare per assicurare che l'autorità di Europol incaricata di controllare la protezione dei dati sia pienamente indipendente, possa agire efficacemente e abbia poteri di intervento sufficienti;
- 5) **rispondere all'invito che Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo**, in una dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012, hanno rivolto a tutte le Agenzie decentrate dell'Unione Europea affinché migliorino la governance, portando avanti gli sforzi per razionalizzare e rendere più efficaci le proprie attività.

Il regolamento garantisce che le attività di Europol siano soggette al controllo dei rappresentanti democraticamente eletti dei cittadini dell'Unione. Le norme proposte sono in linea con la comunicazione della Commissione del 2010 sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.

In particolare, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali:

- 1) ricevono ogni anno informazioni tramite le relazioni annuali di attività e i conti definitivi;
- 2) ricevono, a titolo informativo, le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti generali sulla situazione relativa all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol e gli accordi di lavoro



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

convenuti con le autorità di paesi terzi per attuare gli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con tali paesi;

- 3) ricevono, a titolo informativo, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale adottati;
- 4) ricevono le relazioni sulla quantità e qualità delle informazioni fornite a Europol da ciascuno Stato membro e sullo svolgimento dei compiti dell'unità nazionale;
- 5) possono discutere con il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di amministrazione questioni inerenti a Europol, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza.

Il Parlamento europeo, inoltre:

- 1) adempie alle funzioni di autorità di bilancio; in particolare, riceve lo stato previsionale e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, può chiedere qualunque informazione necessaria per la procedura di discarico e dà discarico al direttore esecutivo per l'esecuzione del bilancio;
- 2) è consultato in merito al programma di lavoro pluriennale di Europol;
- 3) riceve, a titolo informativo, il programma di lavoro annuale di Europol;
- 4) può invitare il candidato alla carica di direttore esecutivo di Europol o di vicedirettore esecutivo, selezionato dal consiglio di amministrazione, a un'audizione presso la commissione parlamentare competente;
- 5) può invitare il direttore esecutivo a rispondere alle domande sullo svolgimento dei suoi compiti.

La proposta di regolamento avanzata dalla Commissione suscita alcune perplessità dal momento che appare, in taluni dei suoi contenuti, introdurre misure che vanno oltre gli obiettivi perseguiti. Le soluzioni più adeguate per coniugare gli interessi nazionali con quelli dell'Unione andranno, pertanto, unitamente agli altri Stati membri, individuate sui tavoli di negoziazione a livello europeo.

Sotto il profilo delle attribuzioni del Parlamento europeo, si evidenzia che, per permettere al Parlamento europeo di esercitare il controllo e nel contempo garantire la riservatezza delle informazioni operative, è necessario che Europol e il Parlamento europeo concludano un accordo sull'accesso alle informazioni classificate UE e alle informazioni sensibili non classificate trattate da Europol.

A tal proposito si osserva, infatti, che l'art. 54 della proposta di Regolamento prevede l'accesso del Parlamento Europeo ad informazioni classificate e dati sensibili non classificati transitati attraverso Europol, demandando ad accordi che dovranno intercorrere tra l'Agenzia e il Parlamento Europeo la relativa disciplina di dettaglio.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

La norma ha un contenuto rilevante in vista di **possibili criticità**, che saranno approfondite in sede di negoziato, **in ordine alla riservatezza delle indagini**.

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali** deve osservarsi, preliminarmente, che il processo per la revisione della base giuridica di EUROPOL è stato oggetto di discussione, nella riunione del Comitato per la Sicurezza Interna (COSI) del 17 febbraio 2012, 11 aprile e 25 giugno 2012, nonché nelle riunioni del Comitato ex art. 36, svoltesi il 20 novembre 2012 e l'8 maggio 2013.

In particolare il COSI, in occasione della predetta riunione, svoltasi prima della pubblicazione della proposta di regolamento in parola, ha effettuato una disamina delle prospettive di EUROPOL, esprimendo alcuni orientamenti generali, sostenuti anche dalla delegazione italiana, sulla opportunità di un consolidamento e miglioramento delle funzioni svolte dall'Agenzia. Ma, nell'occasione, non sono stati discussi né l'ampliamento del mandato, né meccanismi tesi a rendere obbligatoria la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri ad EUROPOL.

Nello specifico, la posizione che il Ministero dell'interno intende mantenere su alcune parti del provvedimento nel corso della negoziazione è :

- 1) **Favorevole** a introdurre incentivi alle indagini relative ad aree della criminalità finanziaria diverse dalla contraffazione dell'euro;
- 2) **Cautamente aperta** circa l'obbligo di una valutazione periodica dell'attività/organizzazione delle Unità Nazionali Europol (UNE) e di quella delle competenti autorità nazionali. (art. 7, comma 10)
- 3) **Favorevole** all'attuale ruolo centrale dell'Unità Nazionale Europol nello scambio informativo, a garanzia della qualità della cooperazione tra le Autorità nazionali competenti e l'Agenzia.

E' doveroso osservare l'importanza del mantenimento, per quanto possibile, dell'autonomia delle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione nazionale negli Stati membri, evitando, ad esempio, la previsione dell'obbligatorietà di trasmissione delle informazioni da parte delle Unità Nazionali Europol.

In linea contraria a tale posizione si pone il comma 5 dell'art. 7 della proposta che impone agli Stati membri di supportare Europol con tutte le informazioni necessarie al raggiungimento dei suoi obiettivi, allo scopo di potenziare l'incisività dell'azione dell'Agenzia la quale potrebbe richiedere e ottenere direttamente ad una qualsiasi Forza di polizia (anziché tramite UNE come avviene attualmente) le informazioni ricadenti nel nuovo e più ampio mandato. L'obbligo citato



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

provocherebbe quindi uno svilimento dei compiti attribuiti alle UNE. Si soggiunge che l'analoga previsione per l'Agenzia Eurojust non ha prodotto i risultati auspicati, oltre ad essere, allo stato, di scarsa applicazione, soprattutto in Italia. Inoltre, dovrebbe essere prevista una esplicita deroga al segreto investigativo attualmente vigente (art. 329 c.p.p.).

- 4) **Perplexità** suscita anche l'estensione, contenuta nell'art. 3 della proposta, del raggio d'azione dell'Ufficio Europeo di Polizia alle "forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione", aspetto che si aggiunge a quello della "reciproca collaborazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri e il terrorismo", prevista dalla Decisione quadro 2009/371/GAI.
Pur ritenendo condivisibile un allargamento generale del mandato di Europol che tenga conto dello stato attuale di integrazione dell'Unione Europea, è auspicabile una definizione puntuale dei limiti della cooperazione tramite l'Agenzia, che si dovrà coordinare, evitando sovrapposizioni, con le funzioni degli altri canali di cooperazione, quali INTERPOL, Sistema informazione Schengen (S.I.Re.N.E) e la Rete degli Esperti per la Sicurezza, di cui all'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
- 5) **Favorevole** all'accesso previsto dall'articolo 7, comma 4 ai data base nazionali rilevanti di law enforcement da parte delle UNE.
- 6) **Non favorevole al rafforzamento**, con la previsione di un termine (art.6), della disposizione attualmente vigente (art.7 Decisione 2009/371 GAI) in virtù della quale gli Stati membri devono adempiere all'obbligo di fornire a Europol una motivata giustificazione per il mancato avvio delle indagini penali; avvio che può essere richiesto dall'Agenzia ai sensi del citato articolo 6 della proposta di regolamento. A tale riguardo si osserva che l'ordinamento giuridico italiano demanda all'Autorità Giudiziaria l'esercizio dell'azione penale e la direzione delle indagini. Nella proposta di Regolamento si nota, inoltre, una discrasia fra il soggetto al quale Europol chiede l'avvio delle indagini penali (UNE) e quello che deve "giustificare" il mancato avvio (Autorità competente). **Si è pertanto favorevoli al mantenimento dell'attuale disposizione** (art.7 Regolamento vigente) che prevede che le richieste di avvio di indagini siano rivolte agli Stati membri e che le "autorità competenti" informino Europol della decisione di non dar seguito alla richiesta. Tale formulazione appare più in linea con le diverse legislazioni degli Stati membri che non hanno una univocità di individuazione dell'Autorità competente all'avvio delle indagini.
- 7) **Si esprime cautela** sulle questioni attinenti la condivisione di dati con Parti private, a causa dell'indeterminatezza nell'individuazione delle stesse (art. 29).
- 8) **Favorevole** al miglioramento del sistema di gestione delle informazioni di Europol a condizione che sia basato non solo su norme rigide per la protezione e



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- sicurezza dei dati, ma anche sulla flessibilità, sempre con margini e limiti ben individuati, dell'architettura informatica (IT) (Capo VII proposta regolamento);
- 9) **Favorevole** alla razionalizzazione degli strumenti di Europol per favorire lo scambio di informazioni con Paesi terzi;
- 10) **Non favorevole** alla ipotesi di incorporazione dell'Agenzia europea Cepol in Europol (Capo III proposta regolamento). Le motivazioni della Commissione a sostegno della proposta sono di natura strategico/organizzativa ed economico/finanziaria. Tuttavia, il testo della proposta sembra vanificare lo sforzo corale dei principali centri di formazione delle polizie nazionali, riducendoli ad un *network* di istituti formativi senza descriverne né le competenze né le finalità rischiando, pertanto, di indebolire l'apporto dell'Unione europea alla formazione delle forze di polizia. Nel contempo, i presunti risparmi derivanti dalla riduzione di personale appaiono avere una portata transitoria, atteso che la proposta ipotizza l'istituzione di nuove strutture organizzative in seno alla stessa Europol. Sotto il profilo normativo, non sembra che le disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'UE abbiano previsto l'ampliamento del mandato di Europol nei termini proposti dalla Commissione Ue.

In sintesi, la proposta di regolamento avanzata dalla Commissione e posta all'attenzione del Parlamento, pur se tendente a dare corpo agli obiettivi del programma di Stoccolma, appare, in molti dei suoi contenuti, andare oltre gli intenti espressi, creando motivi di conflitto con gli ordinamenti interni di parecchi *partners* europei. Si ha quindi motivo di ritenere, per quanto attiene alle sue prospettive negoziali, che lo stesso sarà sottoposto ad una profonda revisione in sede negoziale, dal momento che la sua approvazione, nel testo attuale, trova una forte opposizione della quasi totalità degli altri Stati Membri [Contrari alla proposta, per profili diversi: Slovenia, Spagna, Polonia, Regno Unito, Ungheria, Francia, Austria, Slovacchia, Olanda (tranne che per l'assorbimento di Cepol in Europol), Repubblica Ceca, Bulgaria, Lettonia, Germania, Grecia, Malta, oltre ad Europol e Cepol. Riserva d'esame sulla fusione Europol-Cepol: Finlandia, Belgio, Estonia, Cipro e Svezia].

C - Valutazione d'impatto

Sotto il profilo **dell'impatto finanziario**, la proposta in esame influisce sul bilancio dell'Unione e non su quello Nazionale.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

La bozza in esame attiene a materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato **ai sensi dell'articolo 117, 1 co., lett. d) e h).**

L'Italia ha ratificato la Convenzione istitutiva di Europol con legge 23 marzo 1998, n. 93, e ha istituito con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 1996 la relativa Unità Nazionale, prevista dalla Convenzione stessa e successivamente dalla Decisione quadro 2009/371/GAI (art. 8, il cui contenuto è stato trasfuso, senza sostanziali variazioni, nell'art. 7 della proposta di Regolamento in esame).

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta **sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni si rimanda alle considerazioni svolte relativamente alle criticità relative al coordinamento con le autorità nazionali.**

Per quanto concerne **i privati**, non si rilevano elementi degni di nota.

Si trasmette, infine, l'allegata tabella comparativa prevista dall'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.